



PROVINCIA DI TARANTO

5° SETTORE - PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

Registro Generale N. 632 DEL 25/05/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO CE 1013/2006 – AUTORIZZAZIONE ALLA SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA DI RIFIUTI – NOTIFICA IT025682

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il Regolamento CE n. 1013/06 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14/06/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, all'interno della Comunità, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio, sostituisce la precedente disciplina dettata dal Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 01/02/1993.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, agli articoli n. 194, comma 6 e n. 196 comma 1 lettera f), individua le Regioni quali Autorità Competenti di spedizione e destinazione ai sensi del richiamato Regolamento 1013/2006.

La Regione Puglia con l'art. 6 comma 4 della legge regionale 14-06-2007, n. 17 e s.m.i, ha delegato tali funzioni di autorizzazione per l'importazione ed esportazione dei rifiuti alle Province.

Con Decreto del Presidente della Provincia di Taranto n. 7 del 25/01/2018 di ridefinizione dell'assetto organizzativo, le funzioni delegate ex comma 4 art. 6 LR 17/2007, relative alle autorizzazioni all'importazione ed esportazione di rifiuti transfrontalieri, sono state demandate al Settore Pianificazione e Ambiente.

Con richiesta acquisita al prot. 0001071 del 13/01/2021 la società ECO CIS srl, con sede legale in Via delle Cateratte, 66 – Livorno (LI) – cod. fisc. 01849790496, in qualità di intermediario registrato (categoria 8 classe B - Albo Gestori Ambientali - FI29041 con scadenza 07/03/2022), autorizzato dal detentore società ArcelorMittal Italia spa (ora Acciaierie d'Italia spa) – cod. fisc. 103548900963 – stabilimento siderurgico di Taranto, ad agire per suo conto in qualità di notificatore ai sensi dell'art. 2 paragrafo 15 lettera a) punto v), ha richiesto il rilascio di un modulo di notifica e movimento, ai sensi del Regolamento CE 1013/2006, allegando la ricevuta di versamento dei diritti amministrativi di € 129,11.

Con nota DIR242/2021, acquisita al prot. 0014678 del 02/05/2021, il gestore dello stabilimento siderurgico di Taranto ha comunicato la variazione della propria denominazione sociale da "ArcelorMittal Italia spa" in "Acciaierie d'Italia spa" rimanendo invariati tutti gli ulteriori dati identificativi e il codice fiscale.

Con nota di questa Provincia prot. 0002248 del 22/01/2021 sono stati rilasciati alla società ECO CIS srl, i moduli di notifica 1A e movimento 1B richiesti, contrassegnati dalla sigla IT025682.

Con comunicazioni pec acquisite al prot. 0006599, 00006600 e 00006601 del 26/02/2021 e successiva integrazione acquisita al prot. 0007441 del 05/03/2021 il notificatore ECO CIS srl ha trasmesso a questa Provincia il fascicolo della notifica IT025682 - notifica generale - con la documentazione ivi allegata sottoscritta digitalmente, relativa alla spedizione transfrontaliera del rifiuto CER 100214 *fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213*; quantità 10.000 tonnellate; operazione R5 recupero; paese di destinazione Grecia, presso l'impianto della *Heracles General Cement Company - Agria, 38500 - Greece*.

Il fascicolo (digitale) di notifica si compone del documento di notifica e di movimento, di cui agli allegati 1A e 1B del Regolamento CE 1013/2006, e di un dossier contenente le informazioni ed i documenti di cui all'allegato II al citato Regolamento, tra i quali:

- delega/contratto tra il notificatore ECOCIS srl e il detentore/produttore del rifiuto ArcelorMittal Italia spa (cod.fisc.: 10354890963), contenente gli obblighi di cui al paragrafo 15 dell'articolo 2 del Regolamento;
- contratto per il recupero dei rifiuti oggetto di notifica stipulato tra la società ECO CIS srl - Livorno (notificatore) e la società *Heracles General Cement Company* - Grecia (destinatario dei rifiuti), contenente gli obblighi di cui all'articolo 5 del Regolamento;
- analisi del rifiuto;
- itinerario relativo alla spedizione dei rifiuti (ruota - nave - ruota);
- elenco dei vettori.

Con nota di questa Provincia prot. 0007977 del 10/03/2021 il fascicolo digitale della notifica in oggetto, comprensivo dei documenti di notifica 1A e movimento 1B, nonché della documentazione esplicativa, è stato inoltrato mediante email al: *Ministry of Environment and Energy - General Secretariat of Waste Management Coordination - Directorate of Waste Management - Athens (Greece)* quale Autorità Competente di Destinazione, informando altresì il notificatore dell'avvenuta trasmissione.

L'Autorità Competente di Destinazione della Repubblica Ellenica *Ministry of Environment and Energy - General Secretariat of Waste Management Coordination - Directorate of Waste Management*, con nota email acquisita dalla Provincia di Taranto al prot. 0016242 del 14/05/2021, ha trasmesso autorizzazione scritta con precisazioni e prescrizioni all'importazione transfrontaliera di rifiuti, protocollo ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/24060/485/12-05-2021, con validità dal 12/05/2021 al 18/04/2022, unitamente a copia del Documento di Notifica IT025682 sottoscritto al box 19 e al box 20, come previsto dall'articolo 9 paragrafo 2 del Regolamento CE 1013/2006.

Su richiesta di questa Provincia, con plico acquisito al prot. 0017600 del 25/05/2021 il notificatore ECO CIS srl ha trasmesso la traduzione giurata dell'autorizzazione sopra richiamata.

Considerato che l'articolo 13 del Regolamento CE 1013/2006 prevede al comma 1 che il notificatore possa presentare una notifica generale relativa a più spedizioni se, per ciascuna spedizione, i rifiuti hanno caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili e i rifiuti sono spediti allo stesso destinatario e allo stesso impianto e le spedizioni seguono lo stesso itinerario.

Considerato che l'articolo 6 del Regolamento CE 1013/2006, in caso di notifica generale ai sensi dell'articolo 13, consente di costituire una garanzia finanziaria o assicurazione equivalente che copra singole parti della notifica generale anziché coprire la notifica generale nel suo insieme. In tali casi la garanzia finanziaria o assicurazione equivalente si applica alla spedizione al più tardi quando ha inizio la spedizione notificata cui si riferisce.

Visto l'articolo 4 comma 5 e l'articolo 6 del Regolamento CE 1013/2006, relativi alla costituzione della garanzia finanziaria in favore dello Stato da definirsi al momento della richiesta dei documenti di movimento ai sensi del D.M. 3 settembre 1998 n. 370.

Atteso che non sono stati rilevati, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento CE 1013/2006, motivi di obiezione alla spedizione dei rifiuti in oggetto.

Considerato che il rilascio delle copie numerate del "documento di movimento per movimenti" 1B, da parte di questa Autorità Competente di Spedizione è subordinata alla verifica della

corrispondenza della garanzia finanziaria di cui sopra e al pagamento delle spese per le procedure di notifica e di sorveglianza stabilite dall'allegato 4 al D.M. 370/1998 che eccedano i primi cinque trasporti.

Dato atto che per il sottoscritto non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/90, tanto si propone ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti, e si trasmettono gli atti al Dirigente per gli aspetti di propria competenza ai sensi e per gli effetti del comma 1 lett. e) dell'art. 6 della legge 241/90 e s.m.i.

“Il sottoscritto attesta di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90.”

Il responsabile del procedimento
sig. Francesco Dimichele

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il Regolamento CE n. 1013/2006, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e la legge regionale 14-06-2007, n. 17;

Visto il decreto 3 settembre 1998 n. 370;

Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000, ed in particolare gli articoli 107 e 147/bis comma 1, sulle funzioni di competenza dirigenziale;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e, in particolare, gli articoli 4 e 17;

Visto lo Statuto Provinciale e il vigente Regolamento di organizzazione e delle funzioni della Dirigenza dell'Ente;

Considerato che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

Atteso che il presente provvedimento è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di autorizzare ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento CE 1013/2006 la spedizione transfrontaliera di rifiuti di cui alla notifica generale **IT025682**, mediante sottoscrizione del box 20 del modulo 1A; notificatore società **ECO CIS srl** con sede legale in Via delle Cateratte, 66 – Livorno (LI) – cod. fisc. 01849790496 (ai sensi dell'art. 2 paragrafo 15 lettera a) punto v), del Regolamento CE 1013/2006); per il trasporto e l'avvio al recupero - operazione R5 - dei rifiuti non pericolosi CER 100214 (*fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213*); per un quantitativo complessivo di 10.000 tonnellate pari a n.ro 377 movimenti (ruota/nave/ruota); detentore del rifiuto: società Acciaierie d'Italia spa (già ArcelorMittal Italia spa) cod. fisc. 10354890963 - stabilimento siderurgico di Taranto; paese di destinazione - Grecia - presso l'impianto della *Heracles General Cement Company - Agria – Greece*;
2. di richiamare quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento CE n. 1013/2006, con particolare riferimento al comma 1 lettera a), il quale prevede che il notificatore possa presentare una notifica generale relativa a più spedizioni se, per ciascuna spedizione, i rifiuti

hanno caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili e i rifiuti sono spediti allo stesso destinatario e allo stesso impianto e le spedizioni seguono lo stesso itinerario;

3. di specificare che il rilascio dei documenti di movimento 1B - numerati progressivamente e siglati da parte di questa Autorità di Spedizione - è subordinata:
 - al deposito della garanzia finanziaria da versarsi in favore dello Stato (originale munito di autentica notarile di chi sottoscrive per conto del garante), e alla verifica della corrispondenza della stessa, calcolata e redatta sulla base delle indicazioni del D.M. 3 settembre 1998 n. 370 e s.m.i., procedimento che necessita di almeno 15 giorni lavorativi;
 - al versamento delle spese per le procedure di notifica e di sorveglianza, stabilite dall'allegato 4 al D.M. 370/1998, che eccedano i primi cinque trasporti;
4. di stabilire la validità della presente autorizzazione fino al **18/04/2022**;
5. di stabilire le seguenti prescrizioni:
 - durante l'intero trasporto devono trovarsi a bordo del mezzo ed essere esibiti in caso di controllo da parte degli organi preposti, i seguenti documenti: "Documento di movimento per movimenti", ai sensi dell'articolo 16 comma 1 lettera c) del Regolamento CE 1013/2006, copia dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Competente di Destinazione, copia del "Documento di notifica per movimenti" e della presente autorizzazione;
 - I rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto di smaltimento/recupero finale indicato in notifica - non sono ammessi depositi intermedi durante il trasporto;
 - per il trasporto dei rifiuti devono essere impiegati solo mezzi che hanno un'idonea copertura assicurativa;
 - devono essere utilizzati i vettori, nonché seguito l'itinerario come indicato in notifica; eventuali variazioni dell'itinerario oppure dei vettori di trasporto, nonché qualsiasi modifica rilevante deve essere tempestivamente comunicata a tutte le autorità competenti, possibilmente prima dell'inizio del trasporto;
 - i rifiuti esportati devono essere gestiti secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione compreso il trattamento/smaltimento, come disciplinato dal Regolamento CE 1013/2006;
 - qualora la spedizione incluso il recupero non possano essere portati a termine conformemente a quanto previsto dalla notifica, il notificatore è tenuto ad organizzare il recupero o lo smaltimento alternativo ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25 del Regolamento CE 1013/2006;
 - in caso di evento intenzionale o non intenzionale che possa determinare un possibile inquinamento, il notificatore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie, ivi compreso gli interventi d'emergenza di bonifica e di ripristino ambientale necessari per garantire che i rifiuti spediti siano gestiti senza pericolo per la salute e per l'ambiente;
6. di rammentare che, ai sensi dell'articolo 16, lettera b), del Regolamento CE 1013/2006, almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, il notificatore deve inviare copia firmata del "*Documento di movimento per movimenti*" alle Autorità Competenti interessate ed al destinatario, implementando anche il sistema informatico di raccolta dati (SISPED) introdotto in attuazione al D.M. 22 dicembre 2016;
7. di precisare che l'inosservanza di quanto prescritto nel presente provvedimento o nell'autorizzazione all'importazione rilasciata dall'Autorità di Destinazione sopra richiamata, così come le violazioni del Regolamento CE 1013/2006, nonché eventuali dichiarazioni mendaci rese nel dossier e che hanno determinato l'emissione del presente provvedimento,

comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione, l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente;

8. di trasmettere copia della presente determinazione al notificatore; all'Autorità Competente di Destinazione *Ministry of Environment and Energy - General Secretariat of Waste Management Coordination - Directorate of Waste Management - Athens (Greece)*; al Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) Direzione Generale per l'Economia Circolare; nonché al Comando Carabinieri N.O.E. di Lecce e agli ulteriori organi di controllo;
9. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/90 e s.m.i., non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;
11. di dare atto della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 174/bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
12. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o variazione dell'entrata;
13. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio dell'Ente ai fini della pubblica conoscenza;
14. di dare atto della non rilevanza del presente provvedimento ai fini del D.Lgs. 33/2013;
15. di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR (ex D.Lgs. 196/03) in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Taranto, 25/05/2021

Il Dirigente
Semeraro Stefano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.